

## È pericoloso l'amianto nella canna fumaria del camino?

Caro Salvagente, faccio parte di una grande cooperativa edilizia romana con lo scopo di acquistare un appartamento (situazione comune a tutte quelle persone che, come nel mio caso, non hanno capitali sufficienti per farlo attraverso il mercato immobiliare privato).

Dopo anni di attesa e dopo i primi versamenti, finalmente, ci è stato presentato il programma delle costruzioni (che dovrebbero essere avviate agli inizi del prossimo anno) e la relazione descrittiva dei materiali usati.

Le abitazioni da realizzare hanno, tra i molti confort offerti, un camino. Da quanto ho potuto leggere nella relazione questa opera renderà necessaria la costruzione all'interno dell'alloggio di una canna fumaria in cemento amianto rivestita con forati da 8 cm.

Dopo aver letto i fascicoli del Salvagente, in cui spesso viene sconsigliata la struttura in amianto, specie se a diretto contatto con l'ambiente abitato, è sorto in me qualche timore per i danni per la salute che alla lunga ne potrebbero derivare.

Vi chiedo: anche una struttura di questo tipo può essere così pericolosa? Se, come temo, fosse così, esistono materiali che possano sostituire l'amianto in un caso come questo?

Grazie

Laura Bonni  
Roma

Quello dell'uso dell'amianto nelle abitazioni è un problema che richiede una grande attenzione sia da parte dei costruttori che, e con maggiore forza, da parte degli utenti.

L'inquinamento negli ambienti di vita, prodotto dalle fibre di questo minerale, è purtroppo favorito dalla loro grande diffusione e dagli usi più diversi che ne vengono fatti.

Le fibre di amianto sono l'unica causa del mesotelioma della pleura, un tumore che colpisce i polmoni delle persone più direttamente e più a lungo a contatto con il pericoloso materiale.

Nel caso della nostra lettrice romana, però, riteniamo che non sia giustificata un'eccessiva preoccupazione. Infatti quando il minerale è legato in una matrice stabile, come nel caso del cemento, libera certamente meno fibre; se poi viene ben isolato - come avverrà nella futura abitazione della signora Bonni - ad esempio attraverso i forati, il pericolo rappresentato dalla volatilità del materiale viene eliminato. Questo rischio di inquinamento è quindi escluso da un buon rivestimento sempre che questo non venga manomesso. Bisognerà in seguito prestare molta attenzione affinché ogni intervento sulla canna fumaria venga eseguito correttamente, in modo da evitare la liberazione delle fibre nell'ambiente.

## Quote e termini della successione quando non c'è il testamento

Caro Salvagente, mio padre è morto lasciando un testamento privo di valore legale, perché incompleto (mancano la data e la firma). Siamo risultate eredi io e mia madre.

Vi chiediamo: a chi rivolgerci per venire a conoscenza del valore imponible degli immobili lasciati in eredità?

Esistono termini temporali per la successione? Curatore della successione è solo il notaio o vi sono anche pubblici uffici competenti?

Patrizia Crismani  
Pordenone

Il testamento privo di data e firma è effettivamente da considerare nullo. Conseguentemente l'eredità si devolve per legge.

Poiché gli eredi risultano essere il coniuge superstite e una figlia, le quote spettanti a ciascun erede sono: alla madre della lettrice, oltre al diritto di uso e abitazione del domicilio coniugale è riservata una metà del patrimonio; alla figlia è riservata l'altra metà di eredità.


Dal momento che fra i beni ereditari vi sono degli immobili, è opportuno, per la loro valutazione, incaricare un perito di fiducia che potrebbe essere un geometra professionista.

La denuncia di successione deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla morte del testatario.

In questo caso non si può parlare di «curatore» della successione né è stato nominato dal defunto un esecutore testamentario. Sarebbe quindi opportuno chiedere l'assistenza di un notaio per la denuncia, anche in considerazione del fatto che allo stesso potrebbe essere chiesta la determinazione dei lotti.

## Autista di autobus malmenato La sua azienda rifiuta la difesa

Caro Salvagente, sono un autista di linea presso un'azienda di trasporti. Nell'ottobre dell'89, mentre ero in servizio su una delle linee urbane, sono stato insultato e schiaffeggiato (e con me un passeggero) da una viaggiatrice. Si è reso neces-



# IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

## Colloquio con i lettori

### Il caso

## Più intralci che incentivi per l'aspirante infermiera

Caro direttore, visto che di questi tempi si parla tanto della mancanza di infermieri negli ospedali e si avanzano sconcertanti proposte d'emergenza per farvi fronte, penso che possa costituire un utile elemento di riflessione la mia personale esperienza. Io lavoro da anni come ausiliaria in una clinica privata. Due anni fa ho deciso di iscrivermi al concorso per frequentare il corso di infermiera professionale presso il Policlinico di Roma. Ho superato l'esame e sono stata ammessa. Il corso è molto duro, come probabilmente è giusto che sia. Si fa una settimana di teoria e una di pratica. Si inizia alle sette di mattina e si termina alle due del pomeriggio (con alcuni prolungamenti fino alle sei). Bisogna poi studiare a casa, per conto proprio, e parecchio, altrimenti non si riesce a stare al passo con l'insegnamento. E il tutto dura undici mesi all'anno (solo d'agosto la scuola non funziona). Come è evidente si tratta di una scuola molto impegnativa, che richiede sforzi considerevoli a tutti gli allievi, anche a quelli che non hanno altre occupazioni. Per me, che dopo le sette ore quotidiane di corso devo precipitarmi alla clinica a farmi le mie otto ore canoniche di lavoro, il carico di fatica è come puoi capire al limite della sopportazione. Fin qui comunque il mio potrebbe essere considerato un caso particolarmente

disgraziato, anche se non è certo l'unico: se oltre a studiare io devo lavorare non è colpa di nessuno e io non penso certo a rivendicare per questa ragione un'aspettativa dei miei obblighi scolastici. Ma al danno si aggiunge anche una beffa ed è di questa che voglio parlare. Come forse saprai per la frequenza di questi corsi è prevista una modesta incentivazione economica. Si tratta di provvidenze regionali, quindi diverse da città a città. Gli allievi del Policlinico di Roma ricevono circa 200mila lire al mese, una somma che basta a malapena a coprire i costi vivi della frequenza: trasporti, mense, ecc. Ma non tutti la ricevono. Ne hanno diritto solamente quelli che non lavorano. Io quindi ne sono esclusa. E perché mai, mi chiedo, se il mio impegno scolastico non è comunque inferiore a quello degli altri? Ma non è finita. Per non perdere colpi nello studio, sia lo scorso anno che questo, io ho preso alcuni mesi di aspettativa presso la clinica: niente lavoro quindi e niente stipendio. Avrei dovuto così, per questi periodi almeno, trovarmi equiparata agli altri miei compagni e avere diritto alle 200mila lire mensili. E invece no: il mio handicap di studente lavoratore per la burocrazia ospedaliera vale anche quando non lavoro e non guadagno, le 200mila lire non mi spettano. Ora io credo, caro direttore, che la mia vicenda metta in evidenza

una contraddizione grave che non riguarda solo me. Si dice, a ragione, che bisogna fare maggiori sforzi per incentivare la formazione di nuovi infermieri professionali, ma poi i provvedimenti concreti vengono demandati a organismi, sia politici che amministrativi, che spesso brillano per indifferenza e miopia. Non ci si può certo stupire, in queste condizioni, che siano davvero pochi coloro che se la sentono di andare fino in fondo: non solo è dura e mal retribuita la scuola per arrivarci è disseminata di incredibili insensibilità burocratiche.

Ti ringrazio per l'attenzione.

Patrizia Taito  
Roma

Gli argomenti della nostra lettrice ci sembrano forti. Perché queste incomprensibili discriminazioni? Sono le leggi ad essere sbagliate o, come sembra più probabile, le interpretazioni dell'amministrazione? Comunque sia, anche da questo singolo caso risulta evidente quanti siano gli ostacoli alla realizzazione di una politica che pure tutti, a parole, ritengono urgente e indispensabile. Si gettano migliaia di miliardi nell'organizzazione di faraonici ludi nazionali e poi si lesinano, con incomprensibili motivazioni, persino gli spiccioli ad imprese fondamentali per un'elementare civiltà del Paese.

sario l'intervento della polizia che ha stilato regolare rapporto.

L'azienda, che veniva messa al corrente dell'accaduto sia dalla Questura che dal mio dettagliato rapporto, dopo un iniziale interessamento ha ritenuto opportuno non intervenire né per tutelare la dignità del proprio dipendente, né come parte lesa.

Voglio precisare che l'incidente non è stato in alcun modo causato dal mio comportamento, anzi ho fatto di tutto per placare gli animi, tanto che non ho reagito neppure agli schiaffi.

Chiedo: può un'azienda pubblica comportarsi in questo modo? Quali obblighi ha (se ne ha) nei miei confronti?

Lettera firmata  
Modena

Comprendiamo il disappunto del lettore per il comportamento della sua azienda che non ha assunto autonome iniziative per sostenerlo nella controversia con la passeggera che lo ha aggredito. Si deve tuttavia osservare al riguardo che non sussiste alcun obbligo contrattuale o di legge dal quale derivi l'imposizione per l'azienda stessa di un comportamento diverso.

Ciò non vuol dire, però, che il datore di lavoro non avrebbe in alcun modo potuto intervenire: se ve ne erano i presupposti, avrebbe potuto presentare una denuncia nei confronti della passeggera per violazione dell'articolo 340 del codice penale, il quale punisce chiunque cagiona una interruzione o turba la regolarità del servizio pubblico.

## Quando un radioamatore disturba la ricezione televisiva

Caro Salvagente, da tempo ormai sono perseguitato da un radioamatore CB che trasmette dal mio stesso complesso abitativo. Ho l'impressione che le onde radio della sua antenna ostacolino i segnali del ripetitore Rai. Infatti, da quando è in funzione il suo impianto, non riesco più a vedere nitidamente come prima i canali televisivi. Ho fatto degli accertamenti e il radioamatore è risultato in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie a trasmettere e perciò non intende rinunciare al suo diritto.

Mi è stato spiegato che l'installazione di una antenna particolare è un diritto soggettivo per cui anche contro il parere di tutti i soci assegnatari può essere installata su proprietà comune.

A questo punto domando, è davvero impossibile, visto che fra le altre cose pago anche il canone Rai regolarmente, tutelare il proprio diritto di non vedere disturbata la normale ricezione dei canali tv? Come concilia il ministero delle Poste e Telecomunicazioni questi diritti così contrastanti tra loro?

Attilio Bernardi  
Romano di Lombardia (Bergamo)

L'art. 397 del Dpr 29 marzo 1973 n. 156 dispone che «i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso». Dispone altresì, al secondo comma, che «le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi». Questa disposizione di legge riferita a un condominio comporta che, mentre il condomino radioamatore ha diritto all'installazione dell'impianto di ricezione - perché espressione della libera manifestazione del pensiero - ha altresì il dovere di non arrecare danno o disturbo agli altri condomini. Occorre perciò accertare se l'impianto di ricezione sia stato installato in modo conforme alla normativa vigente. Ciò è possibile, o attraverso un esposto al ministero delle Poste e Telecomunicazioni o al ministero dell'Industria, ai quali è demandata la vigilanza sugli impianti in questione, oppure attraverso un ricorso ex art. 1170 del C.c. dinanzi al pretore territorialmente competente. Quest'ultimo organismo, investito della controversia, potrà - attraverso un'indagine tecnica - emettere i provvedimenti che, in caso di accertato disturbo da parte del radioamatore, potranno ovviare a quanto lamentato.

## Domani in edicola

# IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO  
Progetto e consulenza di Tizio Cortese

## LO SPORTELLO

a cura di Marcello Fiori

UN GIOCO DELL'OCA  
COME INFORMARSI  
NUOVE NORME  
IL TELEFONO  
UN SERVIZIO «POLIVALENTE»

LA CODA  
LE BARRIERE DEL TEMPO  
LE FILE PIÙ LUNGHE  
UN PIANO DEGLI ORARI  
LE BARRIERE DELLO SPAZIO

L'AUTOCERTIFICAZIONE  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
AUTENTICAZIONE  
ATTO DI NOTORIETÀ  
SEMPLICE ESIBIZIONE  
ACCERTAMENTI D'UFFICIO  
CERTIFICATI NON RICHIEDIBILI  
APPLICAZIONE PRATICA  
LIBRETTO DI FAMIGLIA

ACCESSO AGLI ATTI  
UN DIRITTO NEGATO  
L'INFORMAZIONE  
AMBIENTALE

LA RESPONSABILITÀ  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
IL CARTELLINO  
DI IDENTIFICAZIONE  
IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
LA RICEVUTA  
IL TEMPO DI ATTESA  
L'OBBLIGO  
DELLA MOTIVAZIONE  
IL RECLAMO  
LA TUTELA

IL DIFENSORE CIVICO  
LE FUNZIONI  
I POTERI

LE ASPETTATIVE  
DEI CITTADINI



l'Unità

70. FISCO E SERVIZI

## Spese straordinarie nel condominio: come ripartirle tra i diversi piani

Caro Salvagente, nel condominio dove abito l'energia elettrica fornita dall'Enel era a 125 volt. Il voltaggio, ora, è stato portato a 220 volt e per farlo si è reso necessario aprire una traccia nel muro che va dalle cantine fino al solaio, per alloggiare il nuovo impianto. Io abito al piano rialzato. La distanza dal contatore al punto di diramazione nel mio appartamento è di quattro metri. L'amministratore mi ha fatto pagare la stessa cifra del condominio del quinto piano che ha in più il solaio. Ritenendo che nei miei confronti e nei confronti degli altri due condomini del piano rialzato fosse stata commessa un'ingiustizia, ho protestato in assemblea. Per avvalorare il mio risentimento, in quella sede, ho letto la parte del fascicolo «Il condominio» che parla della ripartizione delle spese per manutenzione e ricostruzione delle scale, che si rifà all'articolo 1124 del codice civile. L'amministratore ha risposto che si tratta di una legge del 1933 e perciò non più valida.

Desidero avere dei chiarimenti visto che, oltretutto, nel conteggio mi viene addebitato anche il consumo di energia elettrica nei corridoi dei solai.

Daniilo Borghi  
Forlì

Almeno un errore l'amministratore lo ha fatto di sicuro: il codice civile non è del 1933, ma del 1942 ed è tuttora pienamente vigente, essendo anzi la legge fondamentale che regola i rapporti giuridici tra persone, società, ecc. Comunque, anche una legge del 1933 - se non modificata o abrogata da leggi successive - potrebbe benissimo essere ancora in vigore, tanto è vero che alcune leggi speciali, emanate addirittura nel 1865, sono ancora oggi applicabili per intero! (Sarebbe interessante sapere quale altra legge questi ritiene di dover applicare, visto che non «riconosce» il codice civile). Che la manutenzione delle scale debba essere addebitata ai condomini a norma dell'art. 1124 del codice civile è quindi più che certo. Così come è certo che i condomini degli ultimi piani non devono pagare tutto, ma quella parte delle spese che risulta dal calcolo disposto dall'articolo in questione - il totale della spesa va diviso in due metà, la prima delle quali va addebitata per millesimi e la seconda in proporzione all'altezza che i vari piani hanno rispetto al livello del suolo, con la precisazione che ai fini della prima metà della spesa (da ripartire in base al valore) vanno considerati come piani le cantine, i parchi morti, le soffitte o camere a letto e i lastrici solari.

Appare evidente che nel vostro condominio non esiste un regolamento al quale sarebbero allegate tabelle da applicare per la ripartizione delle spese: altrimenti la questione non sarebbe neanche sorta. Così stando le cose non resta da fare altro che - d'accordo ovviamente con gli altri inquilini danneggiati - pretendere l'applicazione dell'articolo 1124, impugnando la deliberazione dell'assemblea che ha approvato quella ripartizione (se fosse stata già assunta).

## Le sanzioni dovute se non si allega la documentazione al modello «740»

Caro Salvagente, compilando il modello «740» di quest'anno mi sono accorto che alla denuncia dei redditi dell'anno scorso non ho allegato le ricevute degli assegni di mantenimento versati a mia moglie dalla quale sono separato legalmente.

Vorrei sapere come posso fare per ovviare a questa dimenticanza e non perdere l'importo da me detratto, come onere deducibile, dal mio reddito imponibile. E, nel caso si potesse rimediare a questa dimenticanza, se incorrerò in sanzioni pecuniarie e in quale misura.

Lettera firmata  
Milano

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 10 del Tuir del 22 dicembre 1986, n. 917, entrato in vigore con il 1 gennaio 1988, possono essere dedotte dal reddito complessivo talune spese a due condizioni: che ci sia un'adeguata documentazione che questa sia allegata alla dichiarazione dei redditi.

Il lettore, sebbene abbia chiesto la deduzione, ha ommesso di allegare la documentazione, pertanto il Centro di servizio, in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi, stralcerà l'onere richiesto e chiederà per il tramite di una cartella di pagamento, l'Irpef corrispondente, la sopratassa del 40% e gli interessi del 9% per ommesso pagamento.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», Via dei Taurini 19, 00185-Roma. Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo, e numero telefonico. Le lettere anonime verranno cestinate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano. In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente». A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile. I fascicoli del «Salvagente» escono ogni sabato. Il «colloquio con i lettori» del «Salvagente» compare tutti i venerdì su «l'Unità». Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Giuliana Colantonio (dipartimento finanziario Lega cooperative); Guglielmo Durazzo (avvocato); Girolamo Ielo (curatore del fascicolo «L'Irpef»); Franco Mastrangeli (avvocato).